

Giunta Regionale della Campania

Suppl. al Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 21 del 7 maggio 1990

Legge Regionale 27 aprile 1990, n. 32.

«Gestione dei rapporti economici con i medici di medicina generale e con gli specialisti pediatri di libera scelta».

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

All'inizio di ciascun esercizio finanziario la Giunta Regionale, tenuto conto della popolazione residente, determina i fondi da assegnare alle UU.SS.LL. necessari per provvedere al pagamento dei compensi dovuti ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti pediatri di libera scelta.

Art. 2

Le singole UU.SS.LL., tenuto conto della popolazione residente nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, iscrivono nel corrispondente capitolo del proprio bilancio di previsione, le somme occorrenti per i pagamenti di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Nel rispetto di quanto previsto dai vigenti accordi collettivi ai fini della correttezza del pagamento dei compensi dovuti ai medici di medicina generale ed ai medici specialisti pediatri di libera scelta, le UU.SS.LL. provvedono alla liquidazione dei compensi stessi con il medesimo provvedimento con il quale procedono al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente.

Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 27 aprile 1990

CLEMENTE DI SAN LUCA